

STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCA LIDEO
AVV. GRAZIANO MICHELE BAGLIO
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Viale Azari, 9, 28900 Verbania
Tel. 0323556863 – Fax 0323556863
PEC: avv.lideo@pec.it
PEC: graziano.baglio@avvocaticl.legalmail.it
PEC: fabioganci@pecavvpa.it
PEC: waltermiceli@pecavvpa.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Oggetto: Diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali degli insegnanti che assistono un genitore in condizione di *handicap* grave.

Nell'interesse di **ALBA ANGELA**, nato a Montedoro (CL) il 22.08.1963, residente in Montedoro (CL) nella Via Flaminia, 12, CAP 93010, C.F. LBA NGL 63M62 F489 F, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, **Graziano Michele Baglio**, C.F. BGL GZN 78R21 B429 Q, fax 0934553343, PEC graziano.baglio@avvocaticl.legalmail.it, **Francesca Lideo**, C.F. LDI FNC 80R69 L746 Y, fax 0323556863, PEC avv.lideo@pec.it, elettivamente domiciliata in Verbania, nel Viale Azari, 9, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Lideo. Gli Avvocati **Fabio Ganci**, **Walter Miceli**, **Graziano Michele Baglio** e **Francesca Lideo** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038, 0934553343 e 0323556863, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica



certificata: *fabioganci@pecavvpa.it,*
graziano.baglio@avvocaticl.legalmail.it, avv.lideo@pec.it;

waltermiceli@pecavvpa.it,

- Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.
80185250588

- Resistente

IN FATTO

1. La docente **ALBA ANGELA** è un'insegnante di ruolo (**doc. n. 1**) con sede di titolarità presso l'Istituto Comprensivo Statale "Sandro Pertini" di Milano, **attualmente in congedo familiare per assistenza al genitore disabile** dopo avere svolto servizio in assegnazione provvisoria fino al 31.08.2020 presso l'Istituto Comprensivo Statale "V. Veneto" di Caltanissetta (**doc. n. 2**).
2. La ricorrente, nella qualità di referente unico, presta assistenza globale e permanente alla madre, sig.ra Mendola Giuseppa di anni 88, residente a Montedoro (CL), persona portatrice di *handicap* con connotazione di gravità, non rivedibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 (**doc. n. 3**).
3. La ricorrente, come abbiamo già detto, fino all'anno scolastico 2019/2020 è stata assegnata provvisoriamente presso l'Istituto Comprensivo Statale "V. Veneto" di Caltanissetta e, grazie a tale provvedimento temporaneo (con scadenza al 31.08.2020), ha potuto prestare assistenza alla madre disabile, purtroppo per l'anno scolastico 2020/2021 pur avendo avanzato domanda di assegnazione provvisoria non ha ottenuto la chiesta assegnazione e, pertanto, è stata costretta a richiedere il congedo familiare per assistere il genitore disabile.
4. Per assicurare la dovuta assistenza al genitore anche per i futuri anni scolastici, la docente Alba Angela - in occasione delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06.03.2019 (valido



per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22) (doc. n. 4) - ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale (doc. n. 5) nella sua provincia di residenza (Caltanissetta).

5. Il modulo di domanda, da inviare attraverso il portale informatico del Ministero dell'Istruzione - richiamando quanto stabilito dall'art. 13 del citato contratto sulla mobilità del personale della scuola relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, tuttavia, prevede la possibilità di indicare la precedenza al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, ma "limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia".
6. Più precisamente, l'art. 13 del contratto sulla mobilità del personale della scuola relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 06.03.2019, prevede che la precedenza al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità venga riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nella I fase (Trasferimenti all'interno dello stesso comune) e nella fase II fase (Trasferimenti tra comuni della stessa provincia), ma NON nei trasferimenti interprovinciali.
7. La ricorrente, per non incorrere in decadenza, **ha comunque chiesto al Ministero dell'Istruzione, con una nota integrativa spedita insieme alla domanda di mobilità interprovinciale, di fruire della precedenza** al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, **dichiarando a tal fine:**
 - che il genitore è portatore di *handicap* grave con carattere permanente, come da documentazione allegata al modulo-domanda (certificazione rilasciata da INPS);
 - che il suddetto genitore non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dalla figlia oggi ricorrente;
 - che il suddetto genitore è residente nel luogo di aspirato trasferimento della figlia oggi ricorrente;
 - di svolgere nei confronti del proprio genitore attività di assistenza continuativa ed esclusiva;



- di essere l'unico soggetto che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001;
 - di essere l'unico figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità
8. Il ricorrente, in particolare, **ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale** esprimendo sia preferenze analitiche (Scuole) sia preferenze sintetiche (Distretti, Comuni, Province) secondo il seguente ordine:
- 1^ preferenza il Comune di Serradifalco (CL), codice I644;
 - 2^ preferenza Istituto Comprensivo "Vittorio Veneto" di Caltanissetta, CLEE822017 ;
 - 3^ preferenza il Distretto 009 di Caltanissetta;
 - 4^ preferenza il Distretto 010 di Caltanissetta;
 - 5^ preferenza il Distretto 008 di Caltanissetta;
 - 6^ preferenza il Distretto 011 di Caltanissetta;
 - 7^ preferenza il Distretto 007 di Agrigento;
 - 8^ preferenza il Distretto 005 di Agrigento;
 - 9^ preferenza il Comune di Catania, codice C351;
 - 10^ preferenza il Distretto 042 di Palermo;
 - 11^ preferenza il Distretto 041 di Palermo;
 - 12^ preferenza il Distretto 043 di Palermo;
 - 13^ preferenza il distretto 070 di Palermo;
 - 14^ preferenza la Provincia di Ragusa;
 - 15^ preferenza la Provincia di Siracusa.
9. La ricorrente risiede con la sua famiglia, composta unicamente dalla madre Mendola Giuseppa, nel Comune di Montedoro (CL) (all. 4 domanda di mobilità).



10. La ricorrente ha ricevuto la comunicazione di convalida della sua domanda di mobilità 2020/2021 (**doc. n. 6**) con l'attribuzione di

a. **109 punti ai fini delle operazioni generali di mobilità;**

b. **115 punti (con maggiorazione di 6 punti) ai fini delle operazioni di mobilità nel Comune (Caltanissetta) di ricongiungimento.**

11. La ricorrente, tuttavia, non ha ottenuto il trasferimento **in una Scuola della Provincia di Caltanissetta in relazione alle preferenze, sia analitiche sia sintetiche, espresse nella domanda di mobilità** in quanto il C.C.N.I. del 06.03.2019 (valido per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22) non prevede alcuna precedenza nei trasferimenti interprovinciali per l'assistenza dei genitori portatori di *handicap* con connotazione di gravità.

12. Occorre evidenziare che, in esito alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, **le seguenti Scuole della Provincia di Caltanissetta, per la classe di concorso della ricorrente, comprese tra le preferenze (analitiche o sintetiche) espresse nella domanda di mobilità del ricorrente, avevano disponibilità di posti:**

- Distretto 009, della provincia di Caltanissetta;
- Distretto 010, della provincia di Caltanissetta;

13. Infatti, da una consultazione del bollettino/elenco dei trasferimenti per l'anno scolastico 2020/2021 (**doc. n. 7**) emerge che **hanno ottenuto il trasferimento, per la classe di concorso del ricorrente, nelle Scuole della Provincia di Caltanissetta comprese tra le preferenze (analitiche o sintetiche) espresse nella domanda di mobilità della ricorrente, i seguenti docenti senza alcun titolo di precedenza:**

- Diliberto Carmela, presso la Scuola Primaria Statale "Michele Abbate" di Caltanissetta, distretto 009;
- Manta Maria Carmela, presso la Scuola Primaria Statale "Leonardo Sciascia" di Caltanissetta, distretto 009;
- Marino Angela Maria, presso la Scuola Primaria Statale "Leonardo Sciascia" di Caltanissetta, distretto 009;



- Gaeta Loredana, presso la Scuola Primaria Statale "Fortunato Sorrentino" di Vallelunga Pratameno (CL) , distretto 008 della provincia di Caltanissetta;

14. Il mancato riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al genitore disabile grave in sede di trasferimento interprovinciale è illegittimo per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 33 L. 104/92, DELL'ART. 601 D. LGS. 297/94 E DELLA CONVENZIONE ONU DEL 13 DICEMBRE 2006 SUI DIRITTI DEI DISABILI, RATIFICATA CON L. N. 18 DEL 2009.

1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato anzitutto dall'**articolo 33, comma 5, della legge 104/92** a norma del quale il lavoratore che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità "[...] *ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede [...]*".
2. L'**art. 601 del decreto legislativo n. 297/1994** (T.U. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) stabilisce che "*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".*
3. La Cassazione, con molte pronunce (per tutte cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 18-12-2013, n. 28320 e, più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro, 03-08-2015, n. 16298) ha chiarito che la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "*che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato*" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. **La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.**



4. Le sopra citate norme imperative sono state violate dagli atti oggi impugnati laddove, con assoluta irrazionalità, si prevede che la precedenza del figlio referente unico del genitore portatore d'*handicap* possa essere fatta valere unicamente nella fase **di** trasferimento all'interno della stessa provincia, mentre **non viene riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali;** e ciò inspiegabilmente in quanto l'esigenza di ricongiungimento è più evidente quando la sede di titolarità dell'insegnante si trova in una provincia diversa rispetto a quella in cui risiede il genitore disabile.

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che **l'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti** dell'Amministrazione rispetto all'operatività della precedenza di cui trattasi, invero, sono quelle attinenti alla **individuazione delle sedi vacanti e disponibili** da coprire mediante procedura di mobilità.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5113 del 2015, più precisamente, ha affermato che [...] *agli effetti del trasferimento ai sensi dell' art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, per dare assistenza con carattere di continuità a parente o affine entro il terzo grado che versa in condizione di handicap - l'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione, nel settore del pubblico impiego sta a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (...).* La citata sentenza ha poi aggiunto che *"pur non configurandosi il trasferimento ai sensi dell' art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 come un diritto assoluto del dipendente interessato - nella graduazione degli interessi coinvolti, ove sussista per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta, la necessità di assicurare l'apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria (oltretutto derogatoria alle regole ordinarie di mutamento del luogo di servizio), rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all'anzianità di servizio maturata"* (cfr. in tal senso anche Cons. Stato Sez. III, 1/08/2014 n. 4085).

*



Soltanto per scrupolo difensivo, infine, si può aggiungere che **le disposizioni oggi impugnate violano la Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009.**

Chiave di volta della tutela antidiscriminatoria prevista dalla Convenzione è costituita dall'obbligo di adottare **accomodamenti ragionevoli** che, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, consistono nelle modifiche e negli adattamenti necessari per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di eguaglianza con gli altri. La Convenzione stabilisce, inoltre, che il rifiuto di tali accomodamenti rappresenta **una forma di discriminazione diretta (art. 2).**

In quest'ottica, le misure previste dall'articolo 33, comma 5, della legge 104/92 rispondono pienamente alla finalità di non privare la persona con disabilità dell'assistenza del familiare che se ne prende cura, compromettendone la tutela psicofisica (cfr. Corte Cost. n. 19 del 2009).

La piana applicazione di tali principi conduce alla dichiarazione di illegittimità delle disposizioni oggi impugnate.

Tutto ciò premesso la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

VOGLIA

1. **accertare e dichiarare** l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06.03.2019 (valido per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22), nella parte in cui, all'art. 13, nega il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale al figlio referente unico di genitore disabile grave;
2. **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità interprovinciale, il diritto di precedenza in qualità di figlia referente unica di genitore disabile grave;
3. **per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente** ad emanare tutti gli atti necessari per riconoscere alla ricorrente il trasferimento, con decorrenza dall'a.s. 2020/2021, **in una**



Scuola della Provincia di Caltanissetta per la classe di concorso della ricorrente compresa tra le preferenze (analitiche o sintetiche) espresse nella domanda di mobilità, con precedenza in qualità di figlia referente unica di genitore disabile grave nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

**ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA
AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Ove si considerasse necessaria l'integrazione del contraddittorio, considerato che l'elevato numero dei potenziali controinteressati (individuati quali docenti senza alcun diritto di precedenza che, in esito alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso del ricorrente, otterranno il trasferimento nella provincia di Caltanissetta) renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, **si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nell'apposito sito internet del M.I.U.R. <http://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>.**

*

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Certificazione sede di titolarità del ricorrente
2. Certificazione ultima sede di servizio del ricorrente;
3. Certificazione attestante la condizione di *handicap* grave del genitore;
4. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale



docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, siglato in data 06.03.2019

5. Ordinanza Ministeriale n. 182 del 2020;
6. Domanda di trasferimento interprovinciale con allegati del ricorrente;
7. Notifica ricezione domanda di trasferimento interprovinciale con punteggio;
8. Bollettino/elenco dei trasferimenti per l'anno scolastico 2020/2021 **nelle Scuole della Provincia di Caltanissetta comprese tra le preferenze (analitiche o sintetiche) espresse nella domanda di mobilità del ricorrente** con evidenziati i nominativi dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento senza alcuna precedenza.
9. Giurisprudenza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato **e pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.**

Salvis iuribus

Caltanissetta, li 03.12.2020

Avv. Francesca Lideo

Avv. Graziano Michele Baglio

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

